



**Avv. Sara Armella**  
**Studio Legale Armella & Associati**

*29 novembre 2024*

**La riforma della normativa doganale**  
**Il nuovo impianto sanzionatorio**  
**Distinzione tra sanzioni penali e**  
**amministrative**


# IMPIANTO SANZIONATORIO RIFORMA 2024

**SANZIONI  
AMMINISTRATIVE**

**SANZIONI  
PENALI**



**Superamento *bis in idem***



Quando la  
violazione  
doganale  
diventa reato?



- **Elemento oggettivo:** se l'ammontare dei diritti di confine dovuti, singolarmente considerati, supera i 10.000 euro oppure se ricorrono circostanze aggravanti

- **Elemento soggettivo:** se si è agito con dolo

**Devono essere presenti contemporaneamente**

Quando è obbligatoria la trasmissione della notizia di reato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Autorità giudiziaria?



- quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, supera i 10.000 euro
- in presenza delle circostanze aggravanti del contrabbando, anche per importi inferiori a tale soglia

## Nuovo procedimento Obbligatorio il vaglio preventivo dell'autorità giudiziaria



La novità più significativa è rappresentata dal **vaglio preventivo dell'autorità giudiziaria**, previsto come obbligatorio

Ante riforma: era ADM a operare una preliminare valutazione circa l'elemento soggettivo della violazione, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica soltanto ove ritenesse sussistente il dolo

Con l'entrata in vigore della riforma, questa valutazione non sarà più operata direttamente dall'autorità doganale, ma dovrà essere l'autorità giudiziaria a stabilire se il caso ha rilevanza penale

## Nuovo procedimento di valutazione della presenza del contrabbando



- ADM valuta soltanto se ricorrono i presupposti **oggettivi** del contrabbando (maggiori diritti superiori a 10.000 euro o presenza di aggravanti)
- non compete più ad ADM la valutazione preliminare sull'elemento **soggettivo** del dolo e la scelta di quali violazioni segnalare alla Procura



## La Procura EPPO

### Valuta

- dolo  $\Rightarrow$  avvio procedimento penale per contrabbando
- colpa  $\Rightarrow$  restituisce gli atti ad ADM per l'irrogazione della sanzione amministrativa (80-150%, art. 96, comma 14)



| Sanzione penale amministrativa?  | Assenza circostanze aggravanti |   | Presenza circostanze aggravanti |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Elemento soggettivo: dolo      | Elemento soggettivo: colpa (negligenza)   | Elemento soggettivo: dolo       |
| Valore dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, tutti inferiori a 10.000 euro | Violazione amministrativa      | Violazione amministrativa   | Contrabbando                    |
| Almeno un diritto di confine è superiore a 10.000 euro   | Contrabbando                   | Violazione amministrativa (solo dopo la valutazione dell'Autorità giudiziaria sull'assenza di dolo) | Contrabbando                    |

## Sanzioni amministrative

Art. 79 e 96

Chiunque:

- dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato
- se sotto la soglia dei 10.000 euro oppure se l'autorità giudiziaria non ha ravvisato una condotta dolosa

è punito con la sanzione amministrativa **compresa tra il 100 e il 200% dei diritti di confine dovuti**

(tra **80 e 150%** nei casi previsti dall'art. 96, comma 14)

Si applicano esimenti, attenuanti e sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 96

## Sanzioni amministrative

La sanzione deve essere ridotta in presenza di alcune **attenuanti**:

- Riduzione di un terzo della sanzione se i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati (es. maggiori diritti 2.900 euro a fronte di diritti dichiarati per 100.000) – art. 96, comma 2
- Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione non si applica quando l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati – art. 96, comma 3
- Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, si applica la sanzione da 150 a 1.000 euro; **in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta** – art. 96, comma 4

## Superamento indirizzo previgente

- art. 303 Tuld prevedeva, per maggiori diritti a partire da 4.000 euro, sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti
- per l'applicazione della sanzione i diritti devono essere valutati complessivamente, e non più "singolo per singolo"
- inserimento della confisca (problemi di legittimità della previsione)

Novità


RIFORMA  
FISCALE

## Riforma del diritto doganale

di  
Sara Armella  
e Antonella Bianchi

- ✓ SEPARAZIONE DELLA FASE DI CONTROLLO DALL'ACCERTAMENTO
- ✓ REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
- ✓ ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE
- ✓ ABROGAZIONE DELLA CONTROVERSIA DOGANALE

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE



Grazie per l'attenzione

Sara Armella

[armella@studioarmella.com](mailto:armella@studioarmella.com)

Studio Legale Armella & Associati

[www.studioarmella.com](http://www.studioarmella.com)

Seguiteci anche su [Linkedin](#)